



# LETTURE

## A proposito di feudalesimo negli stati del centro Italia in età moderna

DOI 10.1929/1828-230X/43182018

### **Aurelio Musi**

Da circa un decennio la storia del feudalesimo nell'Italia moderna è tornata alla ribalta come un oggetto di studio di primo piano. Dopo un periodo di letargo, in cui a molti quell'oggetto è apparso come una specie di fantasma, quasi come una costruzione mentale priva di riscontri nella realtà effettuale, l'interesse e il dibattito suscitati dalla pubblicazione del mio volume, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* (il Mulino, Bologna, 2007) e dei risultati di un Prin, frutto del lavoro di più autori (*Feudalità laica ed ecclesiastica nell'Italia meridionale*, a cura di A.M. Noto e A. Musi, Associazione Mediterranea, Palermo 2011), hanno funzionato da moltiplicatori di ricerche sti-

molanti. Esse hanno, nella sostanza, confermato un indirizzo e un orientamento innovativi presenti nelle opere suindicate che possono essere così sintetizzati:

- l'intero spazio italiano, durante l'età moderna, è stato interessato al fenomeno feudale;
- la geografia del fenomeno presenta una tripartizione della penisola in aree a forte dominanza politica, economica e sociale del feudalesimo, aree in cui il feudalesimo non è predominante ma continua ad essere presente, aree in cui è in via di estinzione;
- il feudalesimo, soprattutto nel Mezzogiorno moderno, è stato un regime sulle terre e sugli uomini;
- la giurisdizione laica ed ecclesiastica ha fortemente caratterizzato il sistema feudale meri-

- dionale fino alla sua eversione nel 1806;
- è pertanto importante analizzare non solo le forme della dinamica economico-sociale della signoria feudale, ma anche la concreta amministrazione della giustizia che, per tutta l'età moderna, si presenta come una delega del potere sovrano e un'articolazione decisiva del governo del territorio;
  - in tale direzione è possibile la comparazione tra "feudalesimi nel Mediterraneo", per riprendere il titolo di un'altra pubblicazione collettiva recente (*Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, a cura di R. Cancila e A. Musi, Associazione Mediterranea, Palermo 2015).

È con un sentimento di soddisfazione sincera che vedo ripreso e arricchito questo quadro di riferimento nel volume di Stefano Calonaci (*Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizioni feudali nell'Italia moderna (secoli XVI - XVIII)*, Carocci editore, Roma 2017, pp. 256). Il suo spazio di riferimento è l'Italia centrale tra il Cinquecento e la prima metà del Settecento. Anche qui la giustizia feudale è governo su cose e persone. Secondo l'autore, i tribunali statali ed ecclesiastici sono più severi e punitivi rispetto a quelli feudali, i cui protagonisti, i notai - vicari, improntano i loro giudizi a maggiore rapidità e clemenza delle pene. Le condanne capitali sono assai più

frequenti in città (duemila condannati a morte a Firenze tra Trecento e Settecento) che nella campagna. I feudi dell'Italia centrale, soprattutto quelli più lontani dal controllo pontificio, costituiscono uno spazio di autogoverno e una sorta di zona franca rispetto ai modelli normativi laici ed ecclesiastici. E lo Stato affida all'amministrazione feudale il controllo di aree di confine, geograficamente critiche. La posizione politica dei feudi confinari, fra Stato mediceo, Stato della Chiesa ed Impero, condiziona il governo della giustizia.

Il pregio del lavoro di Calonaci è l'analisi concreta, condotta su fonti assai differenziate fra di loro, delle forme di governo della giustizia. Così i notai-vicari dei Bourbon di Sorbello tendono a commutare le condanne a morte in bandi, ricorrono frequentemente alle composizioni pecuniarie, mostrano indulgenza e garantismo. Il rapporto fra struttura e congiuntura economica condiziona la prassi giudiziaria dei Ricasoli, baroni della Trappola: la maggiore povertà agricola dei loro territori feudali è direttamente proporzionale all'intensità della pressione giurisdizionale; qui la crisi patrimoniale del Seicento provoca una concentrazione della giurisdizione e una maggiore penetrazione fra Stato e baronaggio.

Di notevole interesse è l'analisi dei feudi dei Bardi e dei Pepoli. Calonaci ricostruisce l'origine cit-

tadina di queste famiglie, l'evoluzione comitale e feudale di aree come Castiglione e Vernio, contea imperiale, cerniera tra Granducato toscano e Stato della Chiesa. Dalla fine del Cinquecento i Pepoli, pur legati politicamente ai Medici, difendono le loro prerogative giurisdizionali.

Come spiegare la crisi della giurisdizione feudale nel Settecento? La risposta dell'autore costituisce forse l'elemento più originale dell'intera ricerca, destinato sicuramente a far discutere. Le funzioni e le prerogative della giurisdizione vanno sempre più ampliandosi e interessando sfere diverse: assistenza, sanità, governo delle risorse, rapporti col clero, ordine pubblico, ecc. A fronte del loro ampliamento sono il restringimento, l'insufficienza degli strumenti di gestione delle funzioni. Lo Stato, secondo Calonaci, si presenta come un soggetto meglio attrezzato.

A causare la lenta eclissi del potere giudiziario signorile un ruolo decisivo lo ebbero il cortocircuito innescato dagli ampi poteri che il feudatario godeva e l'oggettiva difficoltà a metterli in pratica per mancanza di strutture detentive, di corpi di polizia adeguati, ma non solo. Un peso evidente lo esercitò la convenienza amministrativa dei signori a percorrere la strada della clemenza e della conciliazione, rifuggendo, fin dove fosse loro possibile, l'emanazione di sentenze severe e discriminanti da cui sorgessero dei precedenti giuridici fastidiosi. Il governo

del feudo costituì quindi per questi casati un braccio di ferro secolare, non però tanto ed esclusivamente col potere centrale quanto con la prassi quotidiana di controllo e amministrazione: un confronto da cui emerse l'impossibilità dei privati a esercitare con mezzi propri prerogative di governo analoghe a quelle degli Stati regionali (pp. 241-242).

Gli interessi dei feudatari si concentrano così, in queste aree dell'Italia centrale, su private e amministrazioni di semplici proprietà lasciando il governo delle comunità «a strutture meglio attrezzate». E l'autore conclude: «Questa progressiva trasformazione può essere letta a specchio di un rafforzamento degli Stati e della loro affermazione sulle giurisdizioni particolari» (p. 242).

Trovo qui un'eccellente conferma di una prospettiva che, sulla scia dei suggerimenti di alcuni storici del diritto, ho indicato da tempo. Lo Stato *giurisdizionale* è la condizione che vivono gli Stati europei in formazione nella lunga e plurisecolare transizione che approderà allo Stato di diritto. Si tratta di quella condizione rappresentata dalla coesistenza, non certo pacifica, ma complessa e contraddittoria, fra *collisione*, cioè scontro, conflitto, e *collusione*, cioè convivenza fatta di compromessi, fra poteri concorrenti sullo stesso territorio e per funzioni simili. Lo Stato convive con questi poteri, alternando o gestendo nello stesso

tempo *resistenza e/o integrazione*. Il Settecento è il secolo della trasformazione di questa condizione perché si determina una contraddizione nel “potere forte” per eccellenza, i signori feudali, tra le *risorse*, materiali e umane di cui possono disporre, e le *funzioni* della gestione del potere: le prime più ridotte e assolutamente inadeguate rispetto alle seconde che diventano sempre più estese, complesse e qualitativamente più sofisticate, per così dire. Lo Stato, come giustamente scrive Calonaci, si presenta più attrezzato per la loro gestione. Lo *Stato giurisdizionale* vive così, in Italia centrale come altrove, la sua fase terminale.

La ricerca di Calonaci consente anche qualche confronto con la storia feudale moderna del Regno di Napoli. Più complessi rispetto a quelli del Regno di Napoli si presentano i poteri concorrenti sul territorio nei feudi dell'Italia centrale. Nel Regno di Napoli Stato, Chiesa, baronaggio feudale costituiscono il trionfo fondamentale dell'organizzazione del potere. Soprattutto nel caso dei feudi confinari dell'Italia centrale, studiati da Calonaci, la situazione è più complessa: l'autonomia della giurisdizione feudale è in relazione con Stato della Chiesa, Granducato di Toscana, Impero, poteri cittadini (quelli di Bologna in particolare).

Comune anche al Regno di Napoli è la funzione che vengono as-

sumendo i signori feudali durante l'età moderna. Lo Stato affida all'amministrazione feudale funzioni giudiziarie delegate, in Italia centrale soprattutto il controllo di aree geograficamente critiche.

Come già scritto, la giustizia feudale è governo su cose e persone. Nei feudi dell'Italia centrale i governatori sono, a quanto scrive Calonaci, più indulgenti e garantisti rispetto ai giudici statali ed ecclesiastici più severi, ricorrono con frequenza a composizioni pecuniarie. Non mi pare che si possa dire lo stesso per i tribunali feudali del Regno di Napoli. Dove è minore la rendita propriamente agricola è maggiore la pressione giurisdizionale in centro Italia come nel Mezzogiorno.

Insomma il cantiere della feodalità è in piena attività. Nuove fonti aprono inedite prospettive e possibilità di comparazioni. E soprattutto la solidità della ricerca si lega alla profondità interpretativa.

### Rita Chiacchella

Mentre la bibliografia sul feudalesimo meridionale continua ad arricchirsi di nuovi contributi, come il recente intervento di Maria Anna Noto sugli Acquaviva di Caserta visti nell'ambito del sistema imperiale spagnolo (Angeli, Milano 2018), registriamo final-

mente l'uscita di un'opera sul feudalesimo negli Stati dell'Italia centrale ad opera di Stefano Calonaci.

Il percorso di studi a oggi compiuto dall'autore riguarda in gran parte gli Stati italiani preunitari, il che gli ha permesso di dominare un quadro generale complesso e tuttavia caratterizzato da elementi comuni. Il nodo della sovranità, dell'esercizio del potere, maschile ma anche femminile (visti gli interventi specifici in materia), risulta nettamente prevalente sul versante pubblico, accompagnato, in quello privato, dallo studio delle pratiche di conciliazione nelle vertenze patrimoniali e, soprattutto, dallo studio del sistema dei fedecommissi. Insomma lo studioso non si è mai limitato, fin dall'inizio, a uno sguardo d'insieme delle questioni ma è andato sempre più avvicinandosi al nodo delle medesime.

L'esercizio dei diritti giudiziari nei feudi costituisce una forma specifica del governo esecutivo non distinta e separata dalla dimensione del potere: poiché è su questo esercizio che si è avviata la formazione dello Stato *moderno* e che proprio sulla ricostituzione dei feudi come aree autonome da esso tale formazione ha trovato il maggior ostacolo, appare chiara l'importanza del saggio per il periodo. Lo studio si fa necessariamente descrittivo, dovendo affrontare discontinuità e consistenti

differenze non solo in ordine temporale (tutt'è parlare del Cinquecento e tutt'è del Settecento) ma anche nell'ordine territoriale dei feudi analizzati (posti all'interno e/o ai confini dello Stato della Chiesa e Granducato di Toscana). Se per il primo le giurisdizioni baronali sono apparse fin dall'inizio della ricerca assolutamente importanti per durata e importanza specie in alcune province, per il secondo – pur ricordando gli interventi di Giuseppe Pansini, Elena Fasano e Irene Fosi – la situazione è stata considerata più sfumata, seppur sempre dotata «di numerosi e non banali elementi d'interesse» (p. 24).

È stato specifico intento dell'autore privilegiare – e condivido in pieno l'impostazione – la storia sociale del feudo e dei suoi abitanti nel rapporto con il potere, attraverso l'incontro-scontro tra una dimensione decisamente rurale e la vita delle *élites* d'impronta cittadina. Le fonti in materia sono molteplici ma spesso sfuggenti ed è senz'altro grande merito di uno studio – starei per dire “vecchio stile” come questo – averle esaminate quando impazzano testi più superficiali – non voglio dire più facili – ma certo non proprio giustificati dalle *carte*. A tal fine sono stati utilizzati, da una parte, i *Carteggi* tra il signore, i vicari, gli amministratori e i sudditi, espressi spesso in forma di suppliche (par-

ticolarmente abbondanti nel caso del feudo dei Ricasoli), ma anche i documenti a carattere normativo come bandi e statuti e, dall'altra, naturalmente i fondi giudiziari, specchio privilegiato per affrontare la misura del potere visto non solo nel rapporto signore-ufficiali e sudditi ma anche nell'aspetto amministrativo e fiscale.

La commistione tra giustizia feudale e giustizia statale sembra seguire strade proprie, spesso imperscrutabili, per la soluzione di problemi a volte incombenti e quasi sempre a fronte di croniche scarsità finanziarie. Ne risulta un quadro ampio di quanto l'autore definisce «diffusa moltiplicazione privatistica della giustizia», che deriva dal fatto che nei feudi, rispetto alle libere comunità, la documentazione è più ampia e completa. Da tale premessa deriva quello che appare senz'altro come uno dei dati più nuovi emersi dalla ricerca, cioè l'assenza quasi totale della pena di morte, mentre, viceversa, la tortura continua a costituire una pratica diffusa in un quadro di clemenza prevalente ma comunque espressa ad arbitrio insindacabile del signore.

La prima parte del saggio presenta un panorama globale dei feudi con il sempre puntuale riferimento alle fonti, che è un modo sommeso per arrivare a quelli che sono gli snodi del periodo *moderno*. Il feudalesimo presenta ca-

ratteri specifici, rispetto al passato medievale, calibrati sugli intenti del potere centrale: non dunque conflitti tra giurisdizioni, non ricerca di autonomie o dipendenze, ma una forma di governo degli spazi territoriali, soprattutto rurali, e una formula istituzionale comune, anche nel linguaggio, a molti Stati europei. L'autore intende vedere, nel concreto di piccole comunità, come queste abbiano, nonostante i limiti e i problemi rappresentati dai dominanti, partecipato alla costruzione della modernità (p. 41).

Concordo con Calonaci nel considerare i dominanti come signori di «tradizionale preminenza» (p. 46), vista la prevalente appartenenza ai gruppi di *milites*, che, come i Vitelli, Bourbon, Pepoli o Ricasoli, ebbero per tutto il periodo nella professione militare l'attività prevalente, grazie alla quale mantennero o incrementarono i territori concessi da papi e imperatori. All'interno essi attuarono una giustizia tipica del periodo e frutto dei particolarismi giuridici anch'essi propri del tempo, che trovavano continui limiti nell'organizzazione statale e in quella ecclesiastica. È interessante rilevare come, per contenere le limitazioni, ci si rivolgesse volta a volta all'uno o all'altro (come è il caso dei marchesi Malaspina), facilitati dalla discontinuità dei territori (i Bourbon furono per esempio marchesi

di Sorbello e di Monte Santa Maria nonché feudatari granducali di Piancastagnaio nello Stato senese, i Vitelli signori di Città di Castello e conti di Montone nella Legazione di Perugia e Umbria oltre a marchesi di Bucine e Cetona in Toscana).

La giurisdizione in quest'area centro-italiana, divisa tra Stati molto diversi, deriva in realtà dalla tradizione amministrativa cittadina fortemente in essa radicata e tipica. L'esercizio, di norma delegato a vicari *in loco*, più tardi governatori, di formazione giuridica ma anche notarile, appare uno dei motivi della lentezza del giudizio, che è senz'altro il principale ostacolo alla buona giustizia. La prassi giudiziaria dominante, sia nelle aree feudali che in quelle direttamente gestite, è quella inquisitoriale prevalente sulla pratica accusatoria avanzata dalle parti, il che comporta la conseguente strutturazione di una vera cancelleria locale e una produzione notevole di fonti. Se rarissime appaiono le condanne capitali nei feudi indagati – e questo è il dato certo – l'autore sottolinea, a ragione, gli aspetti sfuggenti e mutevoli, dovuti a volte alla politica di discredito operata dalle amministrazioni statali ma altre volte ad un comportamento assolutamente «disinvolto e utilitaristico» (p. 67) dei feudatari. Anche in una dimensione ridotta si mantengono comunque i

nessi tra giustizia, buon governo e società derivati dalla mentalità e dall'amministrazione di antico regime.

Dalla prassi giudiziaria si passa a quella amministrativa, nella quale il controllo signorile era amplissimo: nonostante un certo scarto tra propositi teorici e difficoltà reali, le piccole comunità rurali o montane del centro Italia trovarono nell'istituto feudale un elemento di coesione e vantaggio. E, viceversa, i feudatari più accorti ebbero in esse un ampio spazio di governo, che fondarono su convenzioni e patti di famiglia stilati secondo una prassi altrove consolidata, giungendo a organizzarsi in leggi che accolgono le consuetudini, organizzandosi poi in vero e proprio sistema di governo. Al proposito Calonaci ricorda la convenzione per il marchesato di Monte S. Maria stilata alla presenza del marchese Giovan Matteo di Francesco Bourbon, del conte di Sorbello e dei Barbolani di Montauto. Questa, del 1564, stabilisce la reggenza tra i marchesi con la primogenitura, il numero dei vicari, l'esigibilità dei dazi ed è, a differenza di altre che prevedevano una gestione condominiale (Bardi, Pepoli), molto chiara.

La seconda parte del saggio affronta la questione dal lato dell'organizzazione statale, partendo dalla distinzione tra feudi imperiali, signorie principesche e feudi

misti. Nei primi, almeno sulla carta, si ha indipendenza dalle autorità centrali ma in realtà, sia all'interno del Granducato (baronia della Trappola) che ai suoi confini (marchesato di Sorbello), si manifesta la dipendenza dai Medici in forma di continua mediazione. La dislocazione dei feudi imperiali privilegia l'area dell'Italia settentrionale e orientale con le ultime realtà, appunto, nella bassa Toscana e in Umbria. Nelle seconde l'assegnazione a un signore consentiva in pratica di alleviare il carico degli uffici centrali e periferici, consentendo alle comunità un accesso più rapido alla giustizia e al governo: è il caso del marchesato di Piancastagnaio dato ai Bourbon (1601) e del marchesato di Chianni, Rivalto, Monte Vaso e Mela a Giovanni e Gabriello Riccardi (1629). Nei feudi misti, imperiali o pontifici, attraverso appositi trattati, si aveva comunque un ulteriore riconoscimento delle prerogative ottenute da imperatori o papi. D'incerta definizione appare la baronia dei Ricasoli alla Trappola.

Il caso dei Bourbon di Sorbello offre, attraverso l'archivio perugino, la prospettiva privilegiata che consente a Calonaci un'indagine di storia sociale e insieme giudiziaria: il feudo nasce a cuscinetto tra il territorio del papa e quello dei granduchi, pur restando la giurisdizione ecclesiastica all'interno

della diocesi tifernate. Si tratta di sei ville con circa 300 abitanti, in gran parte coloni dei marchesi, all'epoca dell'annessione. La famiglia – come sappiamo dai numerosi studi a essa dedicati anche in tempi recenti (Costanza Del Giudice, Francesco Guarino, lo stesso Calonaci ed infine Cecilia Mori Bourbon di Petrella) – si inserisce all'interno di una rete familiare diffusa nell'area.

Il governo della giustizia risente della dimensione territoriale di passaggio e di confine e anche della tipologia dei rei in fuga dai vicini feudi di Reschio (dei Montemelini), Rasina (Nerli) e Castiglione del Lago e Chiugi (della Corgna): ne è efficace esempio il caso della giovane donna (pp. 119 ss) trovata uccisa sulle sponde del torrente Niccone, probabilmente a opera della banda di Girolamo Parli, formata da fuorilegge perugini e con base a Rasina. La vicenda, essendo la donna originaria del feudo di Santa Fiora, dei conti Sforza, supera l'area indagata ma non giunge a un chiarimento finale. Invece i membri della banda appaiono coinvolti in ulteriori episodi criminosi, nei quali anche il marchese Curzio del Monte viene descritto come bandito, e, infatti, interviene nelle vicende facendo eliminare uno dei testimoni a carico dei Baldeschi (si tratta di una dissidenza nobiliare molto presente nello Stato ecclesiastico), partecipi agli ulte-

riori episodi, e dei Parli. Per la cronaca, alcuni anni dopo neppure la protezione medicea riuscì a salvare il Parli dalla cattura e da un'eliminazione sommaria, mentre i membri della banda finirono nelle mani dei birri del governatore di Perugia.

Il Seicento vede una progressiva tendenza all'indulgenza e al garantismo da parte del vicario, delegato dai marchesi secondo il patto di famiglia, il tutto ai fini del mantenimento della stabilità interna; le condanne definitive sono rare ed eluse con la fuga, come nel caso del maestro di casa del marchese Marchino Rozio, denunciato per stupro dalla moglie dell'oste di Val di Pierle e poi anche di lesa maestà nei confronti dello stesso marchese. Miti appaiono gli interventi in materia di delitti contro il patrimonio, furti e contrabbando, in genere frequenti.

Limitatezza territoriale ma in una tradizione di potere lunga seppure incerta si ritrova nel feudo della Trappola (posto nel Pratomagno aretino, dunque anche in questo caso in area montana) dei marchesi Ricasoli. Esso offre un esempio di come la prassi conciliatoria convivesse con «un'ostentata fermezza» (p. 127), in un quadro amministrativo *condominiale* tipico del diritto germanico corrispondente a una divisione patrimoniale raggiunta nel 1473 fra tre rami della famiglia, sistema

che si ripercuote sulla natura giuridica, imperante ma ancora incerta a fine Seicento, tutto sommato non un limite ma un elemento di forza del sistema feudale. Così, per esempio, il governo della giurisdizione appare fortemente autonomo da quello granducato nel primo Seicento mentre in quello temporale la Trappola fu gestita dai vicari e dalla polizia periferica del Granducato con uno scambio di personale durato fino al principio del Settecento.

Ben oltre la limitata estensione del feudo i Ricasoli manifestano una forte consapevolezza dell'*auctoritas*, a fronte della quale i sudditi alimentano un flusso costante di suppliche, in prevalenza richieste di sgravi fiscali (contro i dazi di transumanza e fitti di grano), ma anche concessione di doti, che mostrano, nelle risposte, un'estrema variabilità. Le suppliche appaiono allo storico come «uno straordinario strumento di governo e di conoscenza della situazione interna» per il feudatario (p. 142), a fronte del quale, però, le decisioni finali appaiono come presa d'atto della coesione interna alle comunità, non particolarmente interessate da vicende di banditismo interregionale o locale. Mitezza che non allevia le richieste continue di esaudimento degli obblighi feudali (trote fresche e polli da portare a Firenze, vendita delle pasture, riscossione dei fitti e dei dazi).

Uguale atteggiamento si rileva nell'aspetto fiscale con ricorso frequente al sostegno delle strutture di polizia granducale: ne scaturisce un quadro tutto particolare di governo feudale, i cui dettagli consentono di ricostruire il quadro sociale preannunciato all'inizio, dove appare, certo un caso non frequente, il ruolo dominante di Ausilia di Nanni da Trévena, protagonista di ripetuti abbandoni del tetto coniugale, furto e tentato avvelenamento ai danni del marito Gilio, in nome e in forza dell'amore per il cugino Antonio di Giovanni Braccini da Casale, detto l'Abbruciato. Ausilia rompe l'equilibrio della famiglia ma anche quello della piccola comunità di riferimento, difendendo l'amante e assumendosi l'intera responsabilità dei fatti. Sarà condannata al carcere – e non ci sono tracce di domanda di grazia – con il cugino, inviato per un quinquennio sulle galere granducali.

Nel dettaglio dei feudi esaminati restano da considerare alcune questioni giurisdizionali, non secondarie, quali il diritto di asilo, la repressione del brigantaggio, le naturalizzazioni. Per i Bourbon la prima si pone in una sfera di rapporti politici di ampio respiro, con fasi di scontro e addirittura minacce di scomunica (a Tancredi II nel 1567), ma anche, all'opposto, con i granduchi che inviano a Sorbello o dai Ricasoli cortigiani o protetti

incorsi in problemi con la giustizia cittadina. Nelle contee della montagna pistoiese e dell'alta valle del Bisenzio poste tra contado bolognese e Granducato, in mano ai Ranuzzi, Pepoli e Bardi, compaiono strumenti e intenti di governo simili. A Porretta i conti Ranuzzi, ben inseriti nel Senato bolognese, seppur con grande variabilità interna alla famiglia, si fanno attenti amministratori della comunità con le sue molte risorse, specie quelle termali, per il cui miglior sfruttamento era stato appunto creato il feudo da papa Nicolò V. In quello vicino di Castiglione, dei Pepoli, l'amministrazione riguarda invece una serie di comunità e un importante centro di culto, il santuario mariano di Boccadirio, oltre a godere di un'area franca monetaria e commerciale grazie alla prerogativa, di concessione imperiale, di una zecca propria. A Vernio, feudo imperiale, i conti Bardi mantengono con la popolazione un rapporto complesso e profondo, di tipo addirittura fiduciario, completato in senso biunivoco dal lascito di un milione e mezzo di scudi effettuato nel 1693 dal conte Ridolfo come monte delle doti per le ragazze povere della contea.

Insomma un insieme di caratteristiche e competenze territoriali distinte, a fronte del quale l'amministrazione della giustizia fornisce molti casi utili a delineare la vita sociale in contesti rurali,

specie relativamente a casi di violenza, esposizione di bambini e infanticidi. L'atteggiamento tutorio nei confronti delle donne e la messa in sordina di probabili infanticidi compaiono anche in altre giurisdizioni signorili, mentre, per il resto, il controllo si attua attraverso composizioni pecuniarie e rari appaiono i processi che richiederebbero al signore una presenza diversa. L'amministrazione della giustizia, che da un lato costituiva per i feudatari un'arma importante di potere, poteva però anche diventare il mezzo con cui Pietro Leopoldo cercherà di recuperare i territori all'amministrazione centrale.

Il feudo di Sassetta, primo a essere costituito dai Medici sulle colline livornesi e assegnato nel 1563 ad Antonio Ramirez de Montalvo, cameriere di Cosimo I giunto in Toscana al seguito di Eleonora di Toledo, in funzione di controllo nei confronti dei vicini conti della Gherardesca (signori anche su alcune porzioni dei feudi di Sassetta) ci permette di evidenziare un altro dei meriti di Calonaci, quello di aver ricostruito il preciso quadro territoriale. Anche qui «l'inclinazione alla clemenza e al garantismo giurisdizionale» (p. 223) si mostra prassi costante, a volte a discapito di una giustizia equa e bilanciata tra reati e pene. Il contesto poverissimo non limita la preponderanza dei contratti di livello, che

andavano tutti a vantaggio del signore. Il marchesato di Bucine, giunto ai Vitelli con investitura onerosa nel 1646, costituisce un ulteriore esempio dell'indebolimento naturale della struttura signorile tra Sei e Settecento, indebolimento prodotto dalla progressiva impossibilità di disporre degli ampi poteri propri del feudatario.

I feudi – in conclusione – sperimentano una giustizia attenta e rapida, sostanzialmente mite, rapportata sull'equilibrio sociale interno, ma subiscono a volte il condizionamento in senso restrittivo degli Stati circostanti. L'assetto feudale diviene a tal punto «uno strumento di amministrazione del territorio, dotato di propria specificità e temperato con l'amministrazione statale ordinaria» (p. 143): il vincolo tra feudatari e vassalli è forte, pur rimanendo mediato dalla figura del vicario e forte appare, alla luce dello studio di Calonaci, la dimensione istituzionale per cui i feudatari dispongono di prerogative complete, che però vengono di fatto per così dire personalizzate e adattate al territorio. Lo «spirito del dominio» riferito nel titolo del saggio è dunque, nella realtà interna ai feudi, un'entità istituzionalmente diversificata ma univoca nelle risposte: mi pare, anche dal punto di vista concettuale, che averlo dimostrato sia davvero un bel risultato.

Un'ultima considerazione si po-

trebbe fare a proposito della voluta assenza del quadro economico (se non per certi aspetti sussidiari), ritenuta un aspetto secondario, visto che l'economia feudale era, almeno nella maggioranza degli Stati centroitaliani, minoritaria e ciò spiega molto bene la grande attenzione posta dai feudatari all'assolvimento degli obblighi e l'accettazione del contrabbando come risorsa. Siamo all'opposto della considerazione che gli Acquaviva avevano per lo "stato" di Caserta non come «mera fonte di rendita

per il casato, ma come sede privilegiata del quotidiano sviluppo della vita e degli interessi di famiglia» (Noto, p. 188). Nei feudi dell'Italia centrale l'intervento dello Stato, con le prerogative del *mero et mixto imperio*, non manca ma si pone sempre e comunque in maniera diversa da quanto succedeva nel Mezzogiorno: sarà forse proprio per fare da contraltare alla vastissima bibliografia di area meridionale che quella presentata da Calonaci nel volume è anch'essa assai ampia.